



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE IV - GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 63 del 25-11-2022

N.Reg. Gen. **1407** del **25-11-2022**

ORIGINALE

Servizio/Ufficio proponente: **4 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, DA SVOLGERSI PRESSO I COMUNI DI LAURIA, TRECCHINA, RIVELLO E NEMOLI, EX ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE AMMESSE ALLA PROCEDURA SELETTIVA.

Il Responsabile del Settore

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 24253 del 10/11/2022 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Procedimento relativo all'Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Visto:

- l'art. 1, comma 178 della legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, che ha previsto un piano di finanziamento a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e per l'attuazione del PNRR;
- il comma 179 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'attivazione immediata di procedure di reclutamento di personale in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico dei fondi della coesione e delle disponibilità del Programma operativo complementare;
- Il Decreto del 30 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "*Ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2021*";
- l'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- la Legge 6 agosto 2021, n. 113 – conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" ed in particolare

- l'art.7, comma 4, ai sensi del quale le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'art. 1, per la durata massima di 36 mesi;
- il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 79 del 29 giugno 2022, che nella fase di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", ha aggiunto il comma 179-bis all'art. 1 della legge n. 178/2020, recante disposizioni per l'utilizzo delle risorse finanziarie correlate all'attuazione del PNRR;
 - l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

Visto "l'Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31 bis commi 7, 8 e 9 del D.L. n. 152 del 6/11/2021, inserito nella legge di conversione n. 233 del 29/12/2021" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 10 maggio 2022, finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR;

Atteso che l'art. 2 del predetto avviso prevede possano esprimere il fabbisogno le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una dotazione massima di 200 giornate/persona purché le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione pari ad almeno 15.000 abitanti;

Atteso, altresì, che:

- i comuni di Lauria, Trecchina, Rivello e Nemoli hanno manifestato l'intenzione di aggregarsi per partecipare all'avviso suddetto;
- la popolazione complessiva derivante dalla somma dei singoli Comuni, è pari a 18.318 abitanti, quindi superiore al limite minimo di 15.000 abitanti;
- i predetti Enti hanno inteso avvalersi del seguente profilo professionale: "Esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (Ingegneri e Architetti);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 23/05/2022 con la quale si approvava lo schema di Accordo tra i Comuni di Lauria, Trecchina, Rivello e Nemoli per presentare la domanda di partecipazione all'avviso di cui innanzi, individuando il Comune di Lauria quale Ente capofila;

Visto l'Accordo sottoscritto dai predetti Enti;

Rilevato che:

- con comunicazione, acquisita in atti al protocollo n. 15881 in data 21/07/2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava che, a seguito dell'introduzione dell'art. 11 comma 2-bis della L. n. 79/2022, le Amministrazioni che avessero espresso il proprio Fabbisogno, avrebbero potuto procedere direttamente alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti di alta specializzazione. In alternativa, la procedura di selezione sarebbe stata avviata direttamente dalla predetta agenzia;
- con nota del 02/08/2022 prot. n. 16598, il Comune di Lauria ha comunicato all'Agenzia per la Coesione Territoriale la volontà di procedere autonomamente alla selezione della figura professionale di cui innanzi;
- che nello specifico l'unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia per la coesione, dovrà corrispondere al profilo Middle con impiego per numero massimo giornate annue pari ad 88 e per un budget di spesa complessiva triennale pari ad € 100.800,00;
- che la spesa per il suddetto rapporto di collaborazione professionale deve essere

considerata in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 178 della legge di bilancio 2021, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2021-2027”;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2011, in particolare i commi 5-bis, 6 e 6-bis: <<5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione>>;

Dato atto:

- che con avviso di interpello interno si informava il personale dipendente dei comuni di cui alla predetta aggregazione di segnalare la propria eventuale candidatura per l'affidamento

dell'incarico di che trattasi;

- che l'interpello ha dato esito negativo, atteso che nei termini indicati nel sopracitato avviso nessuna candidatura è pervenuta, appurando pertanto l'indisponibilità e l'impossibilità di utilizzare le risorse di personale interno per l'ambito di competenza ed esperienza ricercato;

Dato atto, altresì, che non sono oggettivamente rinvenibili all'interno delle Amministrazioni interessate risorse umane da destinare alle attività afferenti all'ambito di competenza ed esperienza ricercato, giusto esito dell'interpello di cui innanzi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 453 RG 1229 del 21/10/2022 con la quale si provvedeva a:

- avviare la procedura comparativa per la selezione di n. 1 Esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, da svolgersi presso i Comuni di Lauria, Trecchina, Rivello e Nemoli, ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", a titolarità del Comune di Lauria, al fine di garantire il regolare espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR;
- approvare lo schema di avviso;
- dare atto che la scadenza per la presentazione delle candidature sarebbe stata fissata in un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione e che quest'ultimo sarebbe stato pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Concorso" dei Comuni di Lauria, Nemoli, Rivello e Trecchina;

Atteso che:

- l'avviso di cui innanzi è stato pubblicato all'albo pretorio online di questo Ente dal 21/10/2022 al 09/11/2022 - n. pubblicazione 2044;
- il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui al predetto avviso è stato fissato per il giorno 09/11/2022;
- che entro il predetto termine sono pervenute n. 17 istanze di partecipazione;
- l'art. 4 dell'avviso di cui trattasi prevede che il RUP provveda alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande e fissa i motivi di esclusione automatica dalla selezione;

Considerato che la sottoscritta, in qualità di Rup, ha provveduto a verificare la conformità delle istanze di partecipazione di cui trattasi alle previsioni di cui al predetto art. 4, dando atto che le stesse sono state trasmesse entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso e risultano complete della prescritta documentazione;

Ritenuto, pertanto, procedere all'adozione di provvedimento di ammissione dei candidati alla procedura selettiva di cui trattasi e trasmettere il relativo elenco alla Commissione, che sarà nominata con separato provvedimento, per i successivi adempimenti;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente richiamato.
2. Di dare atto che sono pervenute n. 17 istanze di partecipazione a valere sulla procedura comparativa per la selezione di n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, da svolgersi presso i comuni di Lauria, Trecchina, Rivello e Nemoli, ex art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
3. Di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria a cura della sottoscritta RUP relativa alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle domande e dei motivi di esclusione automatica dalla selezione, dando atto che le istanze prodotte sono tutte regolari e che nessuna risulta esclusa.
4. Di ammettere alla procedura selettiva di cui trattasi n. 17 candidati, come inseriti nel documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che l'allegato documento riporta il numero di acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente delle istanze e non contiene i nominativi dei candidati.
6. Di dare atto che l'elenco contenente i nominativi dei candidati ammessi è depositato agli atti d'ufficio e non viene pubblicato al fine di garantire la tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr).
7. Di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta arch. Maria Luigia Carlomagno, Responsabile del IV Settore Gestione del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Maria Luigia Carlomagno